

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

**Interrogazione a risposta immediata n. 440 presentata da Coluccio, inerente a
"Richiesta di annullamento delle richieste di pagamento inviate dalle ASL ai
pazienti per prestazioni sanitarie con esenzione per patologia indicata dal medico"**

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 440.
La parola al Consigliere Coluccio per l'illustrazione.

COLUCCIO Pasquale

Grazie, Assessore.

Il tema che sottoponiamo oggi all'Aula riguarda l'esenzione ticket per alcune ricette, esenzione che avviene per reddito o per patologia.

Il problema è che dopo anni alcune ASL hanno chiesto ai pazienti di ricertificare l'esenzione; esenzione che, ricordo, viene apposta dal medico curante. Il problema è che dopo anni l'utente non riesce a farsi riconfermare l'esenzione. Dato di fatto è che a noi sembra bizzarro che il paziente debba certificare un'azione fatta da un professionista, per cui chiediamo alla Regione se vuole prendere in considerazione il problema ma, eventualmente, far disporre l'annullamento generalizzato delle richieste di pagamento.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere.
La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

VIGNALE Gian Luca, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

La legge 537 del 1993, all'articolo 8, comma 16, definisce le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito.

L'articolo 79 del decreto legislativo del 25 giugno 2008, n. 112 definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti per l'esenzione.

Il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione siano ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della tessera sanitaria, resi disponibile alle ASL, nonché ai medici prescrittori. L'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle entrate rende disponibile al sistema della tessera sanitaria, permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia anche per il medico dichiarante.

Lo stesso decreto, all'articolo 7, prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto

all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Per i soggetti che all'esito dei controlli effettuati sulle auto dichiarazioni abbiano avuto verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, la validità dei relativi attestati non viene prorogata e i medesimi sono quindi esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Ferma restando la responsabilità penale per le false attestazioni, nei confronti di tali soggetti l'ASL provvede a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebito, la cancellazione dei predetti elenchi di esenzione.

Tuttavia, per i cittadini che sono stati oggetto di verifica negativa relativamente alle esenzioni per reddito e che nondimeno siano al contempo beneficiari di esenzione per patologia, l'ASL può richiedere di produrre la documentazione idonea allo storno di quelle prestazioni risultanti appunto in esenzione per patologia.

Pertanto, il cittadino che riceva comunicazione dall'ASL finalizzata al recupero dell'indebito, può produrre la suddetta documentazione idonea a giustificare lo storno delle prestazioni in esenzione per patologia.

Ne consegue in definitiva che le prestazioni contestate non derivano da apposizioni di esenzioni per patologia, le quali non sono oggetto di procedure di recupero, bensì dall'indebito utilizzo delle esenzioni per reddito, anche da parte di soggetti beneficiari altresì di esenzioni per patologia cronica ed invalidante.